

Bruxelles, 20 dicembre 2022
(OR. en)

15833/22

Fascicolo interistituzionale:
2021/0257(NLE)

SCH-EVAL 194
MIGR 408
COMIX 610

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	19 dicembre 2022
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	15528/22
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell' Austria sull'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'Austria sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio, adottata dal Consiglio nella sessione del 19 dicembre 2022.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

**relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2020 dell'Austria
sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del rimpatrio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis*¹ di Schengen, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen² in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare all'Austria provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del rimpatrio eseguita nel 2020. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2021) 2850 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1.

² GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen prevede che, per le valutazioni effettuate prima del 1° febbraio 2023, le relazioni di valutazione e le raccomandazioni siano adottate conformemente al regolamento (UE) n. 1053/2013, in particolare all'articolo 15.
- (3) L'ampio ricorso al mandato di Frontex nel settore del rimpatrio, in particolare nello sviluppo di un sistema informatico nazionale interconnesso con la piattaforma per la gestione integrata dei rimpatri gestita da Frontex, è considerato una buona pratica che contribuisce in larga misura all'efficienza della politica di rimpatrio austriaca.
- (4) Alla luce dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare della direttiva 2008/115/CE, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 3, 4 e 8.
- (5) Al fine di garantire un'applicazione uniforme della direttiva rimpatri, conformemente alla pertinente giurisprudenza della CGUE, l'attuazione della raccomandazione 1 deve poggiare su apposite discussioni in sede di gruppo di contatto della direttiva rimpatri. Tale chiarimento dell'interpretazione di detta raccomandazione non dovrebbe pregiudicare l'attuazione delle [altre] raccomandazioni del Consiglio relative alla correzione delle carenze riscontrate nelle valutazioni effettuate a norma del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio.
- (6) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri. Entro due mesi dalla sua adozione, l'Austria deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, elaborare un piano d'azione per attuare tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

l'Austria è invitata a

Procedure di rimpatrio

1. attestare in tutte le decisioni di rimpatrio emesse nei confronti di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare l'obbligo di lasciare il territorio di tutti gli Stati dello spazio Schengen per raggiungere un determinato paese terzo, in conformità dell'articolo 3, punti 3 e 4, della direttiva 2008/115/CE; adottare misure per garantire che, qualora il paese terzo di rimpatrio non sia stato specificato nella decisione di rimpatrio a causa dell'impossibilità di identificarlo conformemente al diritto nazionale o alla prassi giuridica nazionale, sia rispettato il principio di non respingimento;
2. modificare il diritto nazionale per il corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE;

Garanzie procedurali

3. modificare il diritto nazionale per garantire che i ricorsi avverso le decisioni di rimpatrio, qualora la decisione esponga il cittadino di un paese terzo a un rischio concreto di subire un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o all'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, siano dotati di effetto sospensivo almeno fino a quando il giudice non abbia deciso se concedere o meno un effetto sospensivo al ricorso;

Divieti d'ingresso

4. modificare il diritto nazionale per quanto riguarda la durata dei divieti d'ingresso al fine di allineare la legislazione alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE;
5. modificare il diritto nazionale per garantire che i divieti d'ingresso siano emessi a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE;

Trattenimento

6. adottare misure per migliorare le condizioni di trattenimento nei centri di trattenimento, garantendo: che tali strutture siano concepite in modo da rispecchiare la natura del trattenimento amministrativo; che il cittadino di un paese terzo sia, in linea di principio, trattenuto in regime aperto; che si provveda ad organizzare con maggiore frequenza una gamma più ampia di attività di svago; e che le camere e le aree comuni siano tutte adeguatamente ammobiliate e in buono stato;
7. adottare le misure necessarie per consentire che le visite ai centri di trattenimento della polizia di Roßauer Lände e di Hernalser Gürtel avvengano in un contesto che rispetti il diritto alla vita privata e familiare;
8. garantire che i minori trattenuti siano separati in qualsiasi circostanza dagli adulti con cui non hanno legami di parentela; modificare la legislazione nazionale pertinente in modo che l'obbligo di fornire un alloggio e un'assistenza adeguati alla loro età si riferisca anche ai minori di età superiore ai 16 anni; allineare la pratica di conseguenza;
9. garantire che sia effettuata una valutazione individuale prima di decidere il ricorso a perquisizioni personali e considerare la possibilità di avvalersi di metodi meno invasivi;

Rimpatrio forzato

10. adottare misure per aumentare l'efficacia del sistema di monitoraggio dei rimpatri forzati, monitorando anche i rimpatri forzati effettuati con voli di linea e ampliando la portata dell'attività di monitoraggio a tutte le fasi dell'operazione di rimpatrio forzato.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
